



COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza Sindacale contingibile e urgente	
Numero	3
Data	13-11-2023

OGGETTO:	DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI IL PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA MEZZAGO E BELLUSCO E DA MEZZAGO ALLA FRAZIONE CASCINA OROBONA, NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sono presenti, rispettivamente dal 2020 e dal 2023, percorsi ciclo-pedonali che collegano il Comune di Mezzago al Comune di Bellusco e il centro di Mezzago alla frazione Cascina Orobona;
- i campi adiacenti ai percorsi citati e ricadenti nel territorio del Comune di Mezzago sono ricompresi nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e della Brianza;
- sono stati informalmente segnalati cacciatori che, armati, esercitavano attività venatoria nelle immediate vicinanze dei tracciati ciclo-pedonali citati;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/685 del 17 luglio 2023 "Calendario venatorio Lombardia 2023-2024", che ha confermato la data di apertura generale della stagione venatoria al 17 settembre 2023 e la chiusura generale al 31 gennaio 2024;

VISTO l'art. 21, commi e) ed f), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recepito nell'art. 42 della Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, che vieta l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

RITENUTA la pericolosità immediatamente derivante dalla prossimità fisica dell'attività venatoria, esercitata con armi a distanza, e della circolazione di numerose persone, a piedi e in bicicletta, sui percorsi ciclo-pedonali indicati in premessa;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a tutela dell'integrità fisica degli utilizzatori di quei percorsi, disponendo il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree adiacenti ai medesimi tracciati;

CONSIDERATA la necessità e urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità, essendo iniziata la stagione venatoria;

DATO ATTO che è stata data preventiva informazione della presente ordinanza alla Prefettura di Monza e della Brianza – Ufficio Territoriale di Governo con nota prot. n. 8238 del 26/10/2023;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per l'intero periodo previsto dal "Calendario venatorio Lombardia 2023-2024" citato in motivazione, il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria lungo i percorsi ciclo-pedonali che collegano il Comune di Mezzago al Comune di Bellusco e il centro di Mezzago alla frazione Cascina Orobona, per i tratti che interessano il territorio comunale, come meglio delimitati nell'allegata planimetria che forma parte integrante del provvedimento, con le seguenti modalità:

- l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, lungo i percorsi ciclo-pedonali citati è **VIETATO** in una fascia di larghezza di cinquanta metri a destra ed a sinistra degli stessi, ed in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere le armi scariche;
- nelle zone adiacenti è **VIETATO** sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi i percorsi ciclo-pedonali stessi;
- è **VIETATO** attraversare i percorsi ciclo-pedonali e/o camminare sugli stessi con armi cariche.

DISPONE

- il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Mezzago con validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2023/2024 come definita dal "Calendario venatorio Lombardia 2023-2024";
- la Polizia Locale è incaricata di verificare l'applicazione della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste;
- le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 16 agosto 1993, n. 26);
- il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e della Brianza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente Ordinanza è resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Monza e della Brianza;
- Al Comando di Polizia Locale Brianza Est;
- Alle Associazioni venatorie locali.

Il Sindaco

Massimiliano Rivabeni